

COMUNE DI PALOMBARA SABINA

PROVINCIA DI ROMA



REGOLAMENTO SULL'USO E DISTRIBUZIONE ACQUA POTABILE

(Approvato con delibera di C.C. n° 86 del 30.11.2010)

Aggiornamenti:

- Delibera di C.C. n° 94 del 30.11.2012;
- Delibera di C.C. n° 2 del 19.01.2015
- Delibera di C.C. n° 45 del 14.07.2016

SOMMARIO

1. *Principi Generali*

Art. 1 Oggetto del regolamento

Art. 2 Obblighi generali del comune

Art. 3 Obblighi generali degli utenti

2. *Allacciamenti, prese contatori.*

Art. 4 Allacciamento alla rete dell'acquedotto e presa

Art. 5 Condizioni per le prese dell'allacciamento e delle prese in zone già servite dalla rete di distribuzione pubblica del civico acquedotto

Art. 6 Condizioni per la concessione dell'allacciamento e delle prese in zone non servite dalla rete di distribuzione pubblica del civico acquedotto

Art. 7 Realizzazione, rinnovo, potenziamento e manutenzione degli allacciamenti e delle prese.

Art. 8 Responsabilità relative agli allacciamenti ed alle prese

Art. 9 Installazione e manutenzione dei contatori

Art. 10 Lettura e funzionamento dei contatori

Art. 11 Consumo e pagamento

Art. 12 Impianti interni dell'utente

3. *Domande di allacciamento e contratti di somministrazione*

Art. 13 Domande di allacciamento

Art. 14 Contratti di somministrazione ordinari: norme generali

Art. 15 Contratti di somministrazione ordinari:
contratti per erogazione a contatore

Art. 16 Contratti di somministrazione ordinari:
variazione del quantitativo contrattuale

Art. 17 Contratti di somministrazione ordinari:
rinnovo, cessazione e subentro

Art. 18 Contratti di somministrazione ordinari:
morte dell'utente

Art. 19 Contratti di somministrazione ordinari:
somministrazione per uso cantiere

4. *Interruzioni e limitazioni del servizio - emergenze*

Art. 20 Sospensioni temporanee della somministrazione di acqua o riduzione di pressione

Art. 21 Limitazioni all'uso di acqua potabile e modifiche alle caratteristiche della distribuzione idrica.

Art. 22 Limitazioni all'uso di acqua potabile e norme in caso di incendio.

5. *Tariffe e pagamenti*

Art. 23 Tariffe

Art. 24 Pagamento dell'acqua

Art. 25 Stacco per morosità

6. *Disposizioni particolari*

Art. 26 Divieti vari per il cliente

Art. 27 Prelievi abusivi – penalità

Art. 28 Lavori su aree servite dall'acquedotto

Art. 29 Danni alle condotte

Art. 30 Contestazioni giudiziarie

Art. 31 Onerosità servizio idrico

Art. 32 Entrata in vigore e applicabilità

Art. 33 Disposizioni finali

1 PRINCIPI GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

L'oggetto del presente regolamento è la definizione delle condizioni e delle modalità secondo le quali:

- E' concesso di allacciarsi alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile;
- E' fornita agli utenti l'acqua destinata al consumo umano, così come definita dalle leggi vigenti ed in particolare dal decreto del presidente della Repubblica del 24 Maggio 1988 n° 236;

ART. 2 OBBLIGHI GENERALI DEL COMUNE

La risorsa idrica è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà, ed il suo uso per il consumo umano è prioritario rispetto agli altri. Il Comune si impegna:

- Ad assicurare costantemente la continuità del servizio in modo da soddisfare sempre i consumi vitali, nei limiti della potenzialità degli impianti esistenti e delle risorse disponibili;
- Ad attuare nello svolgimento dei propri compiti ogni cautela o provvedimento affinché le caratteristiche dell'acqua erogata rispettino i limiti chimici, batteriologici ed organolettici fissati dalla legislazione in materia, salvo casi di forza maggiore;
- Ad attuare le iniziative e tutti gli accorgimenti per diffondere presso gli utenti le informazioni relative alla qualità dell'acqua potabile ed al servizio acquedotto;

ART. 3 OBBLIGHI GENERALI DEGLI UTENTI

Ogni Utente allacciato alla rete pubblica di distribuzione dell'acqua potabile si impegna a rispettare le disposizioni del presente Regolamento e le eventuali successive modifiche apportate dal Comune nel superiore interesse del servizio e dell'igiene, ferma restando la sua possibilità di recedere secondo le modalità indicate.

2 ALLACCIAMENTI, PRESE E CONTATORI

ART. 4 ALLACCIAMENTO ALLA RETE DELL'ACQUEDOTTO E PRESA

L'allacciamento idraulico, nel seguito chiamato allacciamento, è il collegamento tra la conduttura pubblica di distribuzione dell'acqua potabile e l'impianto dell'Utente.

Il punto di consegna è, ubicato all'interno di una cassetta da muro, delle dimensioni di cm 40 x 40 x 30 che sarà a carico dell'utente.

L'ubicazione del punto di consegna, verrà comunicato dall'idraulico incaricato dopo sopralluogo e dovrà assolutamente essere realizzato all'esterno della proprietà privata, su cui sorge lo stabile da servire.

Nel caso in cui l'utente non rispetti le misure 40 x 40 x 30 oppure non rispetti l'ubicazione stabilita dall'idraulico, l'allaccio del contatore non sarà effettuato fino a quando le due indicazioni non siano state rispettate.

Per i contatori installati in precedenza, il Comune ha la facoltà di imporre, a spese dell'utente, il cambiamento di posto, qualora l'originaria installazione non consentisse di accedere liberamente per procedere alla lettura o all'ispezione.

Nel caso in cui l'utente non si adegui spontaneamente o autonomamente, il Comune potrà procedere d'ufficio con un proprio operaio e le spese per lo spostamento verranno addebitate all'utente.

L'eventuale dispositivo di disconnessione idraulica, collocato prima del contatore sarà appoggiato nella nicchia ed è considerato parte dell'allacciamento, mentre il dispositivo posizionato dopo il contatore non è considerato parte dell'allacciamento.

Il tecnico o idraulico del Comune ha il potere e il diritto di rimuovere ogni ostacolo fisico (es. lucchetto) onde permettere la lettura del contatore.

ART. 5 CONDIZIONI PER LE PRESE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE GIA' SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DEL CIVICO ACQUEDOTTO

L'acqua è concessa di norma per uso domestico. Per altri usi l'acqua sarà concessa subordinatamente al fabbisogno della popolazione ed alle condizioni di seguito riportate:

Oltre che per uso potabile, il Comune può concedere, sotto l'osservanza delle condizioni generali e compatibilmente con la disponibilità, l'acqua dell'acquedotto anche per uso industriale, cantieri edili o altro, rimanendo riservato al Comune stesso il diritto di sospendere senza obbligo di indennizzo di sorta, la concessione in caso di siccità o di altra forza maggiore.

L'acqua potabile dell'acquedotto può essere somministrata agli stabili situati lungo le vie percorse dalle condutture dell'acquedotto ai patti e con le norme che seguono.

Le proprietà private che distano più di 5 mt dal terminale della condotta potranno essere allacciate previo prolungamento della condotta stradale, con totali oneri a carico del richiedente per la parte eccedente la distanza sopra indicata.

La tariffazione per lo scavo varia in funzione del diametro del tubo da installare ed in funzione del tipo di scavo da effettuare (asfalto, breccia, ecc....) e viene quantificato nel seguente criterio:

scavo su strada asfaltata con diametro fino a 1 pollice €ml 55,00;

scavo su strada brecciata con diametro fino a 1 pollice €ml 35,00;

scavo su strada mista (asfalto breccia) diametro fino a 1 pollice €ml 45;

per tutti gli altri scavi con tubo superiore ad 1 pollice in base al tipo di scavo da effettuare all'importo sopra indicato vanno aggiunte €ml 10,00.

Tali tariffe potranno essere aggiornate mediante determina dirigenziale in caso di variazione.

Nei casi di fabbricati con più unità immobiliari già allacciati alla rete idrica può consentirsi che con una unica presa possano servirsi più utenti, purché all'inizio della presa (acquedotto comunale) vi sia un idoneo contatore.

Tutti gli utenti allacciati su un unico contatore dovranno stipulare un regolare contratto di fornitura idrica, pena una sanzione amministrativa.

Nel caso di fabbricati con più unità immobiliari costituiti in condominio o di nuclei di fabbricati uniti in consorzio o altre forme associative consentite dalla legge o complessi edilizi di nuova costruzione il Comune impone l'installazione di più prese dotate di appositi contatori.

ART. 6 CONDIZIONI PER LA CONCESSIONE DELL'ALLACCIAMENTO E DELLE PRESE IN ZONE NON SERVITE DALLA RETE DI DISTRIBUZIONE PUBBLICA DEL CIVICO ACQUEDOTTO

Il Comune sulla base della disponibilità finanziarie fissate per il servizio acquedotto redigerà annualmente un programma di interventi per il potenziamento e l'estensione dei servizi, che terrà conto dell'eventuali richieste pervenute in tal senso, dell'economicità dell'impianto e dell'esigenza di soddisfare primari bisogni sociali.

Qualora l'estensione del servizio sia richiesta per vie o località non incluse nei programmi di

potenziamento e di estensione, il Comune accoglierà la richiesta quando da parte dei richiedenti sia corrisposto un contributo (a fondo perduto) alla spesa di costruzione della tubazione di distribuzione stradale.

L'entità del contributo e le modalità di pagamento dello stesso saranno determinate secondo le particolarità del caso, con specifico provvedimento del Responsabile Area Tecnica.

La nuova tubazione realizzata diverrà parte integrante della rete idrica comunale.

Pertanto, in considerazione del fatto che la linea realizzata a spese private è diventata pubblica, il Comune potrà autorizzare l'installazione di nuovi contatori per tutti gli utenti ulteriori che ne facciano richiesta, senza che vi sia un rimborso per coloro che hanno contribuito alla realizzazione della stessa

ART.7 REALIZZAZIONE, RINNOVO, POTENZIAMENTO E MANUTENZIONE DEGLI ALLACCIAMENTI E DELLE PRESE.

L'allacciamento e la presa costituiscono un'estensione della rete di distribuzione pubblica a beneficio esclusivo dello stabile per il quale è richiesto e dei Clienti che ne potranno usufruire.

Di conseguenza è richiesto all'Utente di contribuire, a fondo perduto, alla realizzazione delle opere nella misura pari al 100% del costo di realizzazione dell'allacciamento e della presa calcolato sulla base del prezzario adottato dal Comune.

Il Comune eseguirà l'allacciamento e provvederà agli interventi per la sua manutenzione, dalla derivazione della condotta di distribuzione pubblica fino al contatore.

Gli interventi di manutenzione, quali lo spostamento e/o il potenziamento dell'allacciamento, eseguiti dal Comune su richiesta dell' Utente saranno posti a carico di quest'ultimo.

Nel caso in cui i lavori sopra elencati vengano a coincidere con interventi di manutenzione straordinaria programmati dall'Acquedotto, il loro costo sarà diminuito del 50% degli oneri di esecuzione.

ART. 8 RESPONSABILITA' RELATIVE AGLI ALLACCIAMENTI ED ALLE PRESE

Le condutture del sistema idrico, ivi comprese quelle degli allacciamenti fino al contatore incluso, sono di proprietà del Comune.

La vigilanza della parte di allacciamento situata in suolo pubblico è a carico del Comune, con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità civile e penale del Comune.

La vigilanza della parte di allacciamento e della presa situata in proprietà privata è a carico dell'Utente con tutte le conseguenze che ciò comporta in materia di responsabilità civile e penale per l'Utente.

L'Utente deve informare immediatamente l'Ufficio Manutentivo di qualsiasi perdita o anomalia di funzionamento constatata nell'allacciamento e nella presa, ed in particolare qualsiasi sintomo di funzionamento difettoso del contatore.

L'Utente deve segnalare prontamente all'Ufficio Manutentivo qualsiasi lavoro volesse intraprendere che possa interferire o danneggiare le tubazioni.

ART. 9 INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DEI CONTATORI

I contatori sono concessi esclusivamente a nolo, il Comune provvede alla loro installazione e alla manutenzione da parte degli addetti all'Acquedotto.

Se il contatore è sistemato all'interno di un edificio, la parte di allacciamento posta a monte del contatore, internamente all'edificio, deve essere a vista in modo che gli addetti dell'Acquedotto

possano effettuare periodici controlli anche a tale tratto della condotta.

Il tipo ed il diametro del contatore sono stabiliti dal Comune tenendo conto dei bisogni dichiarati dall'Utente.

Se risulta dalla lettura del contatore che il consumo non corrisponde ai fabbisogni che l'Utente aveva dichiarato, il Comune effettuerà, a spese dell'Utente stesso, la sostituzione del contatore e l'eventuale potenziamento dell'allacciamento.

ART. 10 AUTOLETTURA E FUNZIONAMENTO DEI CONTATORI

L'autolettura dovrà essere comunicata nei periodi:

- 01 – 15 Dicembre;
- 01 – 15 Giugno;

Tramite mail idricopalombara@email.it;

Tramite Fax al numero 0774/636432;

Tramite comunicazione telefonica al numero 0774/636457;

Tramite comunicazione allo sportello sito in Viale XXIV Maggio 7/9 nei giorni di ricevimento al pubblico (Martedì dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e Giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00);

Qualora entro suddetto periodo l'Utente non comunichi alcuna lettura, ovvero non abbia comunicato i motivi della mancata lettura utilizzando i riferimenti sopracitati, il Comune addebita al trasgressore una quota fissa pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta, 00) semestrale.

Il letturista incaricato dal Comune o da ditta autorizzata effettuerà il controllo a campione sui contatori per riscontrare la veridicità e la correttezza delle comunicazioni provenienti dagli utenti relativamente ai dati trasmessi con autolettura.

L'Utente deve prendere tutte le precauzioni necessarie per proteggere il contatore dal gelo, dai ritorni di acqua, da urti ed incidenti vari.

Qualora fossero segnalati dei guasti al contatore, le spese delle riparazioni necessarie saranno a carico del Comune a meno che i medesimi siano stati causati dalla negligenza nella manutenzione da parte dell'Utente.

Nel caso in cui, dopo richiesta dell'utente su malfunzionamento contatore gli accertamenti comprovassero l'esatta misurazione nei limiti del 5% il Comune addebiterà il rimborso delle spese sostenute per la prova (il 20% della fattura emessa e mai inferiore ad euro 100,00 (Cento, 00)), fermo restando l'obbligo dell'Utente di pagare la bolletta alla scadenza prevista.

Dall'autolettura sono temporaneamente esonerate le utenze che hanno già inoltrato richieste di intervento sul proprio contatore fino alla risoluzione del problema rappresentato.

ART. 11 CONSUMO E PAGAMENTO

Il consumo dell'acqua sarà accertata in base all'autolettura dei contatori effettuata direttamente dagli utenti.

ART. 12 IMPIANTI INTERNI DELL'UTENTE

Tutti i lavori di posa e manutenzione delle condutture a valle del contatore sono eseguiti a cura ed onere dell'Utente, mediante il ricorso a soggetti abilitati.

L'Utente è l'unico responsabile di tutti i danni causati al Comune ed a terzi per difetti di realizzazione, funzionamento, manutenzione degli impianti interni.

L'Utente autorizza il Comune, o qualsiasi organismo od operatore delegato dal Comune, a

controllare, in qualsiasi momento, gli impianti interni.

Qualsiasi apparecchiatura dopo il contatore che ostacoli il regolare funzionamento della rete di distribuzione idrica, o causi pericoli all'allacciamento, deve essere sostituita o tolta immediatamente dall'Utente, non appena richiesta in tal senso gli pervenga dal Comune con riserva di eventuali denunce o sanzioni.

3 DOMANDE DI ALLACCIAMENTO E CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE

ART. 13 DOMANDE DI ALLACCIAMENTO

Per allacciarsi all'acquedotto, o per potenziare un allacciamento esistente, il richiedente deve sempre presentare al Comune una domanda redatta sugli appositi moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi e Ufficio Tecnico

Sono accettate richieste di allacciamento inoltrate via telefax o telematicamente che saranno successivamente protocollate ad opera dell'Ufficio.

Conformemente alla Legge 241/90, il modulo contiene una dichiarazione del richiedente che attesti che i documenti di regolarità edilizia (Concessione Edilizia, Concessione Edilizia in Sanatoria e D.I.A. ovvero copia della domanda di permesso in sanatoria corredata della prova del pagamento per intero delle somme dovute a titolo di oblazione e di oneri concessori) sono già in possesso del Comune, inoltre per i residenti fuori dalla perimetrazione urbana del Capoluogo e delle Frazioni, l'Ufficio fornirà ulteriore modello per l'autocertificazione in cui il richiedente dovrà dichiarare che ha installato e/o installerà entro 12 mesi idoneo serbatoio idrico e relativa autoclave.

L'istruttoria della domanda da parte del funzionario responsabile deve avvenire entro trenta giorni dall'acquisizione al protocollo generale del Comune.

Nel caso in cui il funzionario responsabile del procedimento riscontri inadeguatezze formali documentali richiede all'interessato, entro i trenta giorni di cui ai commi precedenti, le relative integrazioni.

Tale adempimento, possibile una sola volta, fa decorrere nuovamente i termini di trenta giorni, con effetto dalla data di presentazione delle integrazioni documentali al protocollo generale del Comune.

Ogni concessione è precaria ed è fatta con regolare contratto di concessione redatto con marca da bollo da 16,00 (Sedici, 00), sottoscritto dal richiedente e dal responsabile del Servizio Entrate e Tributi

La concessione ha la durata fino al 31 dicembre dell'anno in cui viene eseguita la presa d'acqua e si rinnova poi tacitamente ogni anno.

Il Responsabile del Settore Tributi è responsabile per quanto attiene la tenuta e remissione del ruolo dell'acqua e per quanto previsto in materia dal presente regolamento, fino alla istituzione dell'Ufficio Patrimonio del Comune di Palombara Sabina.

Il Comune può ritardare la realizzazione dell'allacciamento, o realizzarlo limitando provvisoriamente la portata di acqua erogata, se l'entità di somministrazione di acqua potabile richiesta dall'Utente comporta interventi di potenziamento o modifica delle condutture e/o delle apparecchiature della rete di distribuzione idrica.

ART. 14 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI NUOVI ALLACCI: NORME GENERALI

Nel momento in cui l'Utente stipula un contratto di somministrazione ordinario per un nuovo

allaccio deve sostenere le seguenti spese:

- Quota installazione – messa in opera;
- Quota Fissa
- Iva 10%;

Le tariffe vengono approvate dall'AEEGSI (Autorità Energia Elettrica Gas e Servizio Idrico) su proposta del Responsabile Settore 6 (Entrate e Tributi).

La quota fissa viene stabilita ogni anno con delibera di Giunta Comunale.

**ART. 15 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI:
CONTRATTI PER EROGAZIONE A CONTATORE**

Nei contratti, deve essere garantito il pagamento del quantitativo di acqua effettivamente consumato con al lettura del contatore.

**ART. 16 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI:
BOLLETTA E RELATIVE VOCI COMPONENTI LA MEDESIMA**

L'Utente è tenuto a pagare, alle tariffe vigenti.

- il quantitativo effettivamente consumato;
- Il canone fognario effettivamente consumato (Ove previsto);
- Il canone depurazione effettivamente consumato (Ove previsto);
- Il nolo e la manutenzione del contatore;
- Iva 10%;
- Spese di Notifica;
- Quota fissa.

La bolletta per il pagamento dell'acqua riporta le modalità e le scadenze per effettuare il pagamento. Il Comune può concedere a particolari utenti domestici, che per comprovati e documentati motivi economici ne dimostrino la necessità, il pagamento della bolletta rateizzato.

Il pagamento deve essere effettuato presso gli uffici postali, o presso le tabaccherie nonché presso gli uffici comunali, se dotati di apparecchiature adeguate.

**ART. 17 CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI:
RINNOVO, CESSAZIONE E SUBENTRO**

I contratti ordinari sono sottoscritti per un periodo di un anno solare e si rinnovano tacitamente per successivi periodi di un anno solare, a meno che l'Utente non receda dal contratto mediante comunicazione presentata personalmente oppure trasmessa a mezzo raccomandata, telefax o telematica all'Ufficio protocollo del Comune.

Il Comune provvede a rimuovere l'utenza entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Trascorsi i sessanta giorni il contratto s'intende comunque risolto. In tutti i casi di cessazione anticipata il calcolo del canone e degli oneri dovuti sarà effettuato sulla base dell'autolettura effettuata dall'utente.

Qualora il Comune venga a conoscenza della vendita o dell'abbandono dell'unità immobiliare, il nuovo beneficiario della somministrazione dell'acqua sarà invitato a regolarizzare entro il termine di 20 giorni la posizione della sua utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, dell'immediata sospensione della somministrazione. Il precedente beneficiario, fino a quando il suo contratto non sarà risolto o formalizzato il subentro del nuovo Utente, sarà tenuto alla piena osservanza delle clausole contrattuali, ed in particolare, al pagamento di tutte le

somministrazioni fatte all'unità immobiliare, e risponderà dei danni e delle infrazioni prodotte da lui o dai suoi aventi causa, ai materiali ed agli apparecchi del Comune. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nel caso di cambiamento di utenze per nuova locazione o per cessazione di esercizio.

ART. 18 *CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI:*

DECESSO DELL'UTENTE

In caso di decesso del titolare della somministrazione, i suoi eredi sono responsabili, a norma di legge, verso il Comune di tutte le somme ad esso dovute dal titolare deceduto. Sono tenuti inoltre ad avvisare, nel termine di due mesi, il Comune dell'avvenuto decesso e delle modifiche che dovranno essere apportate al precedente contratto.

Qualora il Comune venga a conoscenza del decesso, senza che esso sia stato comunicato dagli eredi, gli stessi, saranno invitati a regolarizzare, entro il termine di 20 giorni, la posizione dell'utenza, con la sottoscrizione del contratto di fornitura, sotto pena, in caso contrario, di sospensione della somministrazione

ART. 19 *CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE ORDINARI:*

SOMMINISTRAZIONE PER USO CANTIERE

La somministrazione di acqua per uso cantiere potrà aver luogo soltanto in presenza di apposita licenza di costruzione.

L'apparecchio di misura, la presa e la conduttura di derivazione saranno dimensionate in base ai futuri fabbisogni dello stabile.

Il contratto di somministrazione s'intenderà risolto di diritto dal Comune alla fine della costruzione dell'immobile previa presentazione del certificato di fine lavori e il proprietario o i proprietari di esso dovranno subito richiedere la sistemazione definitiva dell'impianto e provvedere alla sottoscrizione del nuovo contratto.

Qualora il Comune venga a conoscenza della fine dei lavori e/o dell'effettiva residenza da parte di nuovi utenti, l'Ufficio inviterà a regolarizzare il nuovo allaccio entro 20 giorni, trascorsi i quali sarà libero di procedere all'interruzione della fornitura idrica.

4 INTERRUZIONI E LIMITAZIONI DEL SERVIZIO - EMERGENZE

ART. 20 *SOSPENSIONI TEMPORANEE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ACQUA O RIDUZIONE DI PRESSIONE*

Il Comune non risponde dei danni conseguenti all'interruzione del flusso dell'acqua o alla diminuzione di pressione, da qualsiasi causa provocata, ma s'impegna a provvedere, con la maggiore sollecitudine possibile, a ripristinare la regolarità del flusso.

Per quanto possibile il Comune cercherà di avvertire preventivamente della interruzione, tuttavia l'utente non potrà pretendere per l'interruzione del flusso, anche non preavvisata, alcun risarcimento di danni o rimborso spese.

ART. 21 *LIMITAZIONI ALL'USO DI ACQUA POTABILE E MODIFICHE ALLE CARATTERISTICHE DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA.*

In caso di forza maggiore il Comune ha il diritto di vietare qualsiasi uso dell'acqua potabile diverso da quello domestico, nonché di razionarne il consumo in funzione delle possibilità di distribuzione. Il Comune si riserva il diritto di modificare le caratteristiche della rete di distribuzione idrica e/o la pressione di esercizio, anche se ciò comporta modifiche alle condizioni di svolgimento del servizio. Di ciò il Comune è tenuto ad avvisare tempestivamente gli Utenti interessati.

ART. 22 LIMITAZIONI ALL'USO DI ACQUA POTABILE E NORME IN CASO DI INCENDIO.

In caso di incendio, gli Utenti della zona interessata dal sinistro devono astenersi, salvo casi di assoluta necessità o di forza maggiore, dell'uso dell'acqua potabile.

In tale evenienza, le condutture della rete di distribuzione dell'acqua potabile possono essere chiuse, senza che gli Utenti possano richiedere, al riguardo, indennizzi di qualsivoglia natura.

L'azionamento delle prese e degli idranti è di esclusiva competenza del Comune, dei Vigili del Fuoco e degli organismi di Protezione Civile.

5 TARIFFE E PAGAMENTI

ART. 23 TARIFFE

Ai fini dell'applicazione delle tariffe di vendita al consumo, restano definiti i seguenti usi:

1. **USI DOMESTICI:** si considera destinata ad uso domestico l'acqua utilizzata per l'USO DOMESTICO FAMILIARE IN SENSO STRETTO (alimentazione, servizi igienici ed altri impieghi domestici).

È escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed ALTRI USI ESTRANEI ALL'USO DOMESTICO FAMILIARE IN SENSO STRETTO.

2. **USI DIVERSI DAL DOMESTICO :** si considera destinata ad uso non domestico, l'acqua utilizzata per l'esercizio di qualsiasi altra attività non ricadenti nell'uso Domestico.

ART. 24 RECLAMI E PENALITA'

Qualsiasi reclamo in relazione ad una bolletta deve essere oggetto di comunicazione scritta protocollata dall'Utente al comune entro 30 giorni successivi al ricevimento della bolletta.

Il reclamo dell'Utente comporterà l'effettuazione da parte del Comune degli opportuni accertamenti, in accordo alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di ritardo a qualsiasi titolo nel pagamento delle bollette, all'Utente sarà applicata una penalità pari al 10% dell'importo complessivo esposto in bolletta, superato il 60° giorno di scadenza.

Eventuali spese affrontate dal Comune per solleciti od accessi in loco determinati dalla morosità dell'Utente, saranno addebitate al medesimo.

ART. 25 STACCO PER MOROSITA'

Perdurando l'inadempienza l'Amministrazione avrà diritto di far sospendere la erogazione dell'acqua all'utente moroso, senza che tale sospensione venga a menomare il diritto alle somme dovute fino al compimento del contratto di concessione.

L'erogazione verrà ripresa solamente dopo aver saldato le fatture ancora aperte.

La violazione del sigillo, dell'apparecchio idrometrico, la morosità sul pagamento del servizio idrico, fanno sospendere la fornitura da parte del Comune. Rimarrà comunque salva l'azione del

Comune per il recupero del credito.

6 DISPOSIZIONI PARTICOLARI

ART. 26 DIVIETI VARI PER IL CLIENTE

È tassativamente vietato all'Utente di:

1. Destinare l'acqua potabile ad usi diversi da quelli dichiarati nel contratto di somministrazione;
2. Realizzare derivazioni dalla condotta di allacciamento prima del contatore;
3. Modificare la posizione del contatore, alterarne il funzionamento, rompere i piombini o i sigilli;
4. Chiudere con lucchetto la cassetta dove alloggia il contatore idrometrico;
5. Effettuare manovre diverse dalla chiusura o apertura della valvola d'arresto o di spurgo a sua disposizione dopo il contatore;
6. Cercare in qualsiasi circostanza di aumentare la portata al proprio impianto, aspirando meccanicamente l'acqua dalla rete;
7. Effettuare manovre o interventi sull'allacciamento, ed in particolare sulla derivazione;
8. Utilizzare le condotte degli impianti interni e dell'allacciamento come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.
9. Derivare acqua potabile dalla rete antincendio senza motivo.
10. Installare su linee Comunali passanti all'interno della proprietà, valvole d'arresto per la chiusura di acqua.

ART. 27 PRELIEVI ABUSIVI – PENALITÀ

Il prelievo di acqua potabile in forma abusiva (Comma 2 art. 26) o per usi e con modalità diversi da quelli previsti nel rispettivo contratto è proibito e come tale perseguibile a norma di legge.

Il Comune, ferma restando la possibilità di procedere con opportune azioni legali a tutela dei propri diritti, applica all'Utente una sanzione amministrativa pecuniaria da **€1.500,00 a €4.500,00**.

Il pagamento avverrà in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, quando il prelievo abusivo o l'infrazione di consumo non comporta manomissione alla condotta principale.

La sanzione amministrativa si raddoppia quando viene constatata una manomissione sull'acquedotto comunale.

Per i commi 1 – 5 – 7 – 8 – 9 e 10 dell'articolo 26 del vigente regolamento nel caso l'utente non rispetti quanto dichiarato, viene applicata una sanzione amministrativa pecuniaria che va da **€ 500,00 ad €1.500,00**.

Il pagamento avverrà in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Per i commi 3, 4 e 6 sempre dell'articolo 26 del vigente regolamento, in caso di mancato rispetto di quanto dichiarato, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria che va da **€300,00 ad €900,00**

Il pagamento avverrà in misura ridotta, pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa.

Per prelievo di acqua potabile in forma abusiva (Comma 2 art. 26), il Comune si riserva la possibilità di procedere ad azioni legali a tutela dei propri diritti.

Per ottenere l'allacciamento alla rete dell'acquedotto comunale e la fornitura dell'acqua, dopo che il Comune ha accertato il prelievo in forma abusiva (Comma 2 art. 26), il richiedente dovrà provvedere al versamento di quanto previsto all'art. 14 per i nuovi allacci più una maggiorazione di

Euro 500,00 da versare a titolo di indennizzo per il pregresso consumo non quantificabile di acqua abusivamente utilizzata.

ART. 28 LAVORI SU AREE SERVITE DALL'ACQUEDOTTO

Chiunque effettui lavori sul suolo e/o nel sottosuolo pubblico e/o privato in aree servite dall'Acquedotto è tenuto ad assumere tutte le informazioni in merito all'ubicazione delle tubazioni, fatto salvo il principio che le informazioni non possono che avere carattere indicativo.

L'esecuzione dei lavori deve essere pertanto condotta con la massima cautela e con tutte le precauzioni atte ad evitare danni a dette tubazioni.

ART. 29 DANNI ALLE CONDOTTE

Chiunque causi un danno alle condotte dell'Acquedotto, inclusi gli allacciamenti in suolo pubblico e privato, è tenuto ad avvisare immediatamente il servizio Manutentivo e a mettere in atto ogni azione in suo potere per limitare i danni agli impianti ed a terzi, anche mettendo a disposizione le proprie maestranze, mezzi e materiali.

Saranno a carico di chi causa il danno tutte le spese che il Comune dovrà sostenere per ripristinare le condotte ed il servizio, oltre a quelle sostenute direttamente in ottemperanza al comma precedente.

Inoltre chi causa il danno sarà tenuto a rimborsare al Comune una penale per i danni indiretti (acqua persa e mancata vendita).

ART. 30 CONTESTAZIONI GIUDIZIARIE

Il Foro competente per eventuali contestazioni giudiziarie relative, inerenti e conseguenti alla somministrazione idrica effettuata all'Acquedotto Comunale ed in generale all'esecuzione delle norme del presente regolamento è quello di Tivoli.

ART. 31 ONEROSITA' SERVIZIO IDRICO

Il servizio di erogazione dell'acqua da parte dell'Amministrazione Comunale, a nessun titolo può essere gratuito, fatte salve le eccezioni comprovate di legge e la fornitura effettuata agli uffici e agli apparati dipendenti dello stesso Ente.

Vengono ritenuti nulli, a seguito di Dlgs 152 del 03 Aprile 2006 tutti i contratti notarili riguardanti "l'acqua di proprietà" stipulati e tutte le agevolazioni o servitù, e pertanto gli utenti che usufruiscono di tale servizio, sono tenuti al pagamento del canone idrico ed alla regolarizzazione della propria posizione mediante l'installazione del contatore idrometrico.

ART. 32 ENTRATA IN VIGORE E APPLICABILITA'

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di approvazione del Comune. Di conseguenza, da tale data risulta abrogato il preesistente Regolamento.

ART. 33 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Sarà sempre diritto dell'Amministrazione Comunale di modificare in qualsiasi tempo in tutto od in

parte le disposizioni del presente regolamento.

Le modifiche, debitamente approvate dalle competenti autorità, si intendono obbligatorie anche per le utenze già in corso, salvo dichiarazione per iscritto all'Amministrazione di voler rescindere il contratto entro due mesi dalla notifica.

Le disposizioni del presente regolamento formano parte integrante del contratto di concessione.

Il Sindaco, dopo l'approvazione della presente delibera, dovrà portare a conoscenza del pubblico mediante manifesto, le nuove classifiche e tariffe, ed i singoli utenti dovranno, nel tempo massimo di 30 giorni, chiedere eventuali applicazioni della nuova classifica.

In mancanza di tale richiesta sarà applicata la tariffa massima per i vari usi.

Per quanto non è espressamente previsto dal presente regolamento saranno osservati, I nell'ordine, in quanto applicabili:

- a) lo Statuto;
- b) le leggi ed regolamenti vigenti in materia.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art 22 della legge 241/90. sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Copia del presente regolamento, a cura del Segretario Comunale sarà inviato a:

- a) ai consiglieri comunali e agli eventuali assessori esterni in carica;
- b) ai segretari delle commissioni consiliari
- e) ai responsabili degli uffici e dei servizi comunali:
- d) ai revisori dei conti
- e) alle aziende ed istituzioni dipendenti.

L'invio di cui al precedente comma, dovrà essere ripetuto ad ogni rinnovo del consigli e commissioni.